

2877

sb

1

28 giugno 2016

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Egregio signor
Ueli Maurer
Direttore del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@sif.admin.ch*

Procedura di consultazione in merito alla revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale

Egregio signor Consigliere federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandoLa per averci interpellato, con la presente Le rendiamo note le nostre osservazioni.

- A) Innanzi tutto il Cantone Ticino condivide in toto le osservazioni espresse dalla Conferenza dei Direttori cantonali delle Finanze come concretizzate nella lettera del 13 maggio 2016 "Revision der Steueramtshilfeverordnung. Vernehmlassungsstellungnahme".
- B) Come suggerito dal modello di risposta sviluppato dalla Conferenza Svizzera delle Imposte, riteniamo che il capoverso 2 dell'articolo 5 vada eliminato.
- C) Riteniamo che la traduzione italiana all'articolo 8 di "decisione fiscale anticipata", originata dalla parola tedesca "Steuervorbescheide", non sia adeguata al linguaggio corrente in uso in Ticino. Nella maggior parte delle discussioni piuttosto si usa la parola inglese "ruling", "ruling fiscale", "accordo con il fisco". Per questo motivo riteniamo appropriato proporre una definizione alternativa: "accordo fiscale preliminare" in sostituzione di "decisione fiscale anticipata".

- D) Sempre a proposito di traduzioni, la versione proposta della lettera b. dell'articolo 12 "Termini" è molto più limitante nel campo di applicazione della lingua tedesca. Proponiamo quindi questa traduzione maggiormente rispettosa della portata dell'articolo: "b. negli altri casi, dopo 60 giorni dalla crescita in giudicato di una decisione relativa a fattispecie fiscali".
- E) Riguardo all'articolo 9 capoverso 2 riteniamo corretto, come auspicato dall'OCSE, che con l'azione 5 mira a migliorare la trasparenza per le imprese (società di imprese che operano con diverse persone giuridiche in più giurisdizioni), indicare in modo chiaro che le imprese associate si ritengono tali con una soglia di detenzione del 25%. Tale limite è facilmente verificabile negli attivi delle società dotate di personalità giuridica, che sono astrette all'obbligo della contabilità a partita doppia.
- F) In relazione all'articolo 11, capoverso 1, lettera a., ove viene prevista la trasmissione al SEI della decisione fiscale anticipata, il nostro Cantone ritiene che sia da stralciare. Infatti lo standard internazionale prevede che sia allestito unicamente l'Annex C come contenuto nell'Azione 5 del progetto BEPS. Spetta ai Cantoni allestire questo annesso mentre non è nello spirito del quadro complessivo la creazione di un registro centrale presso la Confederazione degli accordi fiscali. Si tratta piuttosto di un compito che deve essere delegato ai Cantoni nel solco della tradizionale fiducia che impronta il sistema federalista elvetico.
- G) Nel diritto transitorio, all'articolo 16, in relazione ad accordi fiscali preliminari già esistenti, è stato inserito il principio non inquisitorio, secondo il quale l'Amministrazione fiscale cantonale non deve e non può operare nessuna disamina ma basarsi solo sulle informazioni già presenti nel dossier fiscale. Per contro, in base all'ordinanza, tutte le informazioni secondo l'annesso C devono essere richieste ai contribuenti in occasione della vidimazione di nuovi accordi fiscali preliminari. Non è invero chiaro cosa succeda se un contribuente non sia collaborativo, nondimeno a livello di procedura è logico separare i "vecchi ruling" da i "nuovi ruling".
- H) Preoccupa molto il nostro Cantone l'onere amministrativo che verrà e viene già oggi generato da questo importante cambiamento legislativo che impegna la Svizzera verso altri Paesi. Ci preme osservare che il grande sforzo organizzativo e operativo non forzatamente si dovrà misurare in "numero di accordi inviati". Infatti molto impegno deve essere dedicato al censimento degli accordi fiscali, alla loro disamina se rientrano o meno negli accordi da scambiare. Tutto questo in tempi molto stretti. In generale lo scambio di informazioni in senso ampio (su richiesta, spontaneo e – sebbene non tocchi le amministrazioni fiscali cantonali - automatico) ha creato, crea e creerà diversi costi amministrativi, che

verosimilmente sono orientati alla perdita di substrato fiscale svizzero. Lo scambio di informazioni spontaneo di accordi fiscali preliminari, come altre misure delle 15 BEPS, in effetti potenzialmente conduce da un minimo di semplice complemento di informazioni in base all'articolo 26 modello OCSE ad un più problematico contenzioso fiscale internazionale, originato dalle informazioni scambiate spontaneamente e successivamente su domanda. La questione degli oneri finanziari quindi ha in realtà due aspetti: il primo sono i costi amministrativi oggettivi per i Cantoni, il secondo il potenziale rischio di perdita di substrato fiscale che troverebbe origine dalle informazioni scambiate. Auspichiamo che la Confederazione prepari delle proposte concrete di indennizzo ai Cantoni per il nuovo lavoro amministrativo originato da questi repentini cambiamenti legislativi.


- I) Possiamo indicare che da anni è ormai in atto un cambiamento della trasparenza e della lotta all'evasione a livello internazionale. La piazza finanziaria ticinese ha conosciuto diverse amnistie promosse dal Governo italiano, la più recente denominata "Voluntary Disclosure Program", che probabilmente conoscerà una ulteriore estensione. Questo percorso ha stimolato il passaggio al denaro on-shore. Per quanto riguarda le società, da anni constatiamo, in generale, una certa attitudine dei contribuenti e fiduciari a operare nell'intento di minimizzare i rischi fiscali nel contesto internazionale. Abbiamo, di conseguenza, osservato una certa tendenza alla decrescita di determinati strumenti superati dai tempi. È dunque possibile che i casi di accordi fiscali preliminari da scambiare non siano un numero elevato. Non possiamo essere più precisi al momento, in quanto non esiste un registro degli accordi fiscali nel nostro Cantone.
- J) Lo strumento dello scambio di informazioni spontaneo è recente nel diritto svizzero ed è necessario conformarsi agli standard internazionali. Il Cantone Ticino non può comunque escludere che saranno oggetto di disamina ed eventualmente sottoposte come proposta al SEI da parte dell'Unità organizzativa cantonale per lo scambio di informazioni fattispecie che esulano dagli accordi fiscali preliminari, conformemente al diritto superiore (in particolare il MAC medesimo). Pensiamo ad esempio, ma non solo, alla raccolta di seri indizi che un artigiano residente in Italia operante nel nostro Cantone non dichiara i ricavi fatturati nella ristrutturazione di un edificio nel proprio Paese ("fatturato in nero"). Una alternativa ugualmente percorribile potrebbe essere lo scambio di informazioni con l'applicazione dell'articolo 26 OCSE "domanda su richiesta / domande raggruppate su richiesta". Ritornando all'esempio, potrebbe essere una richiesta di informazioni in base all'articolo 26 la verifica della presenza di determinate fatture nel conto economico dell'artigiano o la conferma dell'inesistenza di un riparto dopo una decisione unilaterale di non assoggettamento.

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a quanto sopra rimaniamo a Sua totale disposizione.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

Divisione delle contribuzioni, Residenza (dfc-dc@ti.ch)

Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch;

nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)

Pubblicazione in internet